

47 - Indennità di preavviso - Criteri - Indennità sostitutiva

D. *Sono IdR a tempo pieno da 24 anni nella scuola secondaria che è stato licenziato. ed ha quindi interrotto il rapporto di lavoro per infermità ed è in attesa del trattamento di quiescenza ed ho ricevuto l'annullamento dell'indennità di preavviso per il periodo previsto ai sensi dell'art. 29 del CCNL, perché non considerato a tempo indeterminato. Che fare?*

R. Si tratta di un caso limite non infrequente quando l'IdR, come ogni altro docente, è giudicato inidoneo al servizio e viene quindi licenziato o più precisamente si risolve il rapporto di lavoro, stipulato dall'amministrazione scolastica all'inizio dell'anno scolastico. (È risaputo che tale provvedimento contrattuale corrisponde a quello che in precedenza era la nomina del docente).

In questa ipotesi di idoneità del docente, nasce il diritto all'indennità sostitutiva di preavviso, che corrisponde all'importo stipendiale comprensivo dell'indennità integrativa speciale, secondo quanto stabilito nel citato art. 29 del CCNL (provvedimento del presidente del Consiglio dei ministri, datato 21 luglio 1995 e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 207, serie generale del 5 settembre 1995). Quando e in quale misura viene corrisposta tale indennità sostitutiva? Per l'IdR l'ipotesi si può verificare quando l'inidoneità è causata da infermità, anche se non dipendente da causa di servizio, ovvero quando la inidoneità nasce dalla assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. L'IdR, è destinatario di tale indennità non solo in caso di riconosciuta inabilità (cf art. 2 comma 12 della 1335/1995 e Decreto Ministero del tesoro 187/1997), ma anche se cessa dal servizio per infermità. Infatti non

avendo ancora l'inquadramento in ruolo, non è destinatario di mobilità e quindi, non potendo espletare il servizio di IRC deve essere licenziato per infermità stessa con il diritto alla pensione statale. Per la pensione statale deve avere i requisiti di servizio previsti, che gradatamente dai 15 anni sono ormai elevati a 20 anni dall'anno 2000. Nel caso in esame l'IdR è stato riconosciuto inabile per infermità nel 1999 con 24 anni di servizio e quindi ha diritto all'indennità di preavviso nella misura di quattro annualità. Che fare? Eccepire in merito rilevando che l'incarico dell'IdR a tempo pieno è da considerarsi a tempo indeterminato. Così l'IdR, successivamente al provvedimento di sospensione, motivato dal fatto che si riteneva che tale indennità di preavviso non gli spettasse per la durata annuale del contratto di lavoro dovrà essere reintegrato nel suo diritto all'indennità di preavviso, prevista dall'art. 29 del CCNL. Detta indennità di preavviso è di due mesi, di tre mesi e di quattro mesi per docenti con anzianità di servizio rispettivamente fino a cinque anni, fino a dieci anni ed oltre dieci anni. L'amministrazione ritiene che l'interessato IdR non sia da considerarsi con incarico a tempo indeterminato. In merito la casistica sarà definitivamente risolta con la probabile prossima approvazione dell'inquadramento in ruolo degli IdR, ma già in precedenza il Consiglio di stato si è ripetutamente pronunciato nel considerare gli IdR a tempo indeterminato.

Concludendo, il provvedimento di revoca dell'indennità di preavviso è da ritenersi non corretto e quindi l'interessato è invitato a fare ricorso con la motivazione esplicitata e non mancherà di avere la dovuta indennità di preavviso nel lasso di tempo che attende la meritata pensione.

(Ci risulta che l'interessato, dopo il rilievo suggerito, è stato reintegrato nel diritto alla indennità di preavviso).

85 Indennità sostitutiva di preavviso

D. *Sono un'IdR della scuola primaria ed ho risolto il rapporto di lavoro. Desidero conoscere se ho diritto all'indennità sostitutiva di preavviso per gli oltre dieci anni di servizio, compreso il preruolo. Non trovo risposta precisa presso il provveditorato.*

R. Il quesito non illumina con precisione la situazione giuridica al fine di darne una valutazione e risposta in tutto soddisfacenti. Già in altra circostanza si è trattato del diritto all'indennità di preavviso, prevista anche dall'art. 29 (termini di preavviso) del CCNL comparto scuola (v. Gazzetta Ufficiale suppl. 188 del 14 agosto 2003). Si può dare un orientamento di metodo in questi, come in casi analoghi: si accetti dall'ufficio amministrativo competente la liquidazione dell'indennità in parola e dopo l'interessato può inoltrare ricorso con la motivazione dovuta.